

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1293}

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RUSSO FRANCO, GORLA, POLLICE, CAPANNA, CALAMIDA,
RONCHI, TAMINO**

Presentata il 14 febbraio 1984

**Abrogazione dell'articolo 7 e modifiche ed integrazioni
all'articolo 8 della Costituzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 7 della Costituzione, come è noto, fu oggetto di un memorabile dibattito all'Assemblea Costituente. La formulazione approvata, che rispondeva alle esigenze espresse dalla DC, fu invece osteggiata dai laici e dalle sinistre nonché dall'unico deputato cristiano sociale: l'onorevole Gerardo Brunni. Alla fine i comunisti decisero, nonostante le loro riserve, di votare l'articolo per garantire la cosiddetta « pace religiosa ». Ma in realtà non di questo si trattava (infatti l'accondiscendenza del PCI non riuscì ad impedire che di lì a poco tale pace venisse turbata dalle crociate anticomuniste di Pio XII e che il PCI due mesi dopo fosse allontanato dal Governo). Non era in questione la libertà della Chiesa, piut-

tosto si voleva garantire alla Chiesa cattolica una situazione di sostanziale privilegio nel nostro paese, un residuo dell'antica teoria della religione di Stato, sancendola con l'inserimento di un esplicito riferimento ai Patti Lateranensi nella Costituzione. Non solo quindi veniva inserito il Trattato che chiudeva la cosiddetta « questione romana », che nessuno si proponeva di riaprire, ma anche il Concordato.

In questo modo veniva inserita, come affermò Piero Calamandrei, nel testo costituzionale, una contraddizione insanabile tra il principio della religione di Stato e il principio della libertà di coscienza (cfr. P. CALAMANDREI, *Scritti e discorsi politici*, Firenze, 1966, vol. I pp. 299-315),

una contraddizione che avrebbe portato inevitabilmente negli anni successivi a conflitti fra le ragioni della laicità e quelle del confessionalismo, persistente nel nostro ordinamento giuridico e che influenza il nostro stesso sistema politico.

Tale situazione di privilegio appare sempre più ingiustificata e incoerente rispetto alle stesse indicazioni emerse dal Concilio Vaticano II, il quale afferma nella costituzione *Gaudium et spes* sui rapporti tra Chiesa e mondo moderno che la Chiesa « non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall'autorità civile » (paragrafo 76) e nel decreto sulla libertà religiosa ribadisce che « la potestà civile deve provvedere a che l'uguaglianza giuridica dei cittadini, per motivi religiosi non sia, apertamente o in forma occulta, mai lesa e che non si facciano fra essi discriminazioni » (paragrafo 6).

La posizione anticoncordataria negli ultimi anni si è estesa proprio tra i cattolici che hanno riflettuto sulla natura della Chiesa e su come il messaggio evangelico possa essere proposto con credibilità all'uomo d'oggi.

Il privilegio riservato alla Chiesa cattolica ha del resto sempre suscitato proteste e riserve da parte di altre confessioni religiose. Basti ricordare la dichiarazione del consiglio federale delle Chiese evangeliche d'Italia, alla vigilia della discussione della Costituente sull'articolo 7 (cfr. *L'autunno del Concordato. Chiesa cattolica e Stato in Italia: i documenti del dibattito politico (1929-1977)*, a cura di M. Cordero, Torino 1977, pp. 83-84).

Pur essendo consapevole che la sola abrogazione dell'articolo 7 della Costituzione non è di per sé sufficiente per il superamento integrale del regime concordatario, Democrazia proletaria intende ripresentare, a cinquantacinque anni di distanza dalla firma dei Patti Lateranensi, la sua proposta di revisione costituzionale. Noi siamo convinti, e lo riaffermiamo tanto più ora che sono in via di conclusione le trattative per il nuovo Concordato, che l'unica via per affermare la libertà religiosa e la laicità dello Stato sia quella abrogazionista. Giustamente disse Lelio Bas-

so, in un famoso discorso al Senato su tale questione: « Tutte le libertà che la Chiesa ha il sacrosanto diritto di rivendicare, sono iscritte nella nostra Costituzione repubblicana indipendentemente dall'articolo 7. Il Concordato, inoltre, con i suoi privilegi anacronistici e con i tanti abusi che ha facilitato, siamo convinti sia estraneo alla coscienza di grandi masse che anche su questo problema non sono rappresentate dalla larghissima maggioranza revisionista esistente in Parlamento ».

Nella coscienza dei partiti, partito comunista e partito socialista in testa, la consapevolezza laica e democratica si è affievolita, tant'è che nel recente dibattito parlamentare Democrazia proletaria è stata l'unica, insieme alla sinistra indipendente, a sostenere una posizione abrogazionista.

La nostra proposta tiene conto di due proposte precedenti di revisione costituzionale avanzate rispettivamente nel 1969 al Senato dal senatore Gian Mario Albani e alla Camera nel 1972 dall'onorevole Lelio Basso. La prima proposta prevedeva la completa soppressione dell'articolo 7 e la sua riformulazione in questo modo: « La Repubblica riconosce l'indipendenza e la sovranità dello Stato della Città del Vaticano. I rapporti con questo Stato sono regolati da trattati e convenzioni in conformità alle norme del diritto internazionale ».

Lo stesso proponente riconosceva peraltro che a rigore si sarebbe molto più semplicemente potuto proporre la soppressione dell'articolo 7 senza altre sostituzioni e dichiarava di aver adottato una diversa formulazione per chiarire che, se mai, riconoscimenti e rapporti possono riguardare gli Stati e non più le comunità religiose (cfr. *Il diritto ecclesiastico*, 1969, 1, pp. 56-64).

Noi abbiamo ritenuto più limpido proporre la semplice abrogazione dell'articolo, ritenendo che il testo costituzionale non fosse la sede per dichiarare il riconoscimento di uno Stato straniero, laddove risulta dall'articolo 10 della Costituzione che « l'ordinamento giuridico italiano si

conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute».

I rapporti dell'Italia con lo Stato della Città del Vaticano sono ovviamente regolati dal diritto internazionale: non di questo si tratta, ma del privilegio concordatario della Chiesa cattolica in Italia.

Dalla proposta Albani recepiamo invece la soppressione nell'articolo 8, delle parole « diverse dalla cattolica ». Una volta soppresso l'articolo 7, il diritto ad organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, riconosciuto dall'articolo 8 alle confessioni religiose, deve riguardare anche la confessione cattolica. Infatti l'esigenza che muove la nostra proposta è quella di assicurare la libertà religiosa e l'uguaglianza fra le diverse confessioni.

Dalla proposta Basso, che proponeva una riformulazione degli articoli 7, 8, 19 della Costituzione, che equivaleva per l'attuale articolo 7 a una sua abrogazione (cfr. *Atti parlamentari*, V legislatura, Documenti, vol. LXXXII, pp. 1-20) traiamo con qualche leggero ritocco i due commi che proponiamo di aggiungere all'articolo 8. Con essi vogliamo garantire sia la esclusione di interventi di tipo giurisdizionalistico da parte dello Stato che pretendano di legiferare in materia religiosa, sia che attraverso lo strumento costituzionale delle « intese » si costituiscano situazioni di privilegio per questa o quella confessione religiosa.

Con la nostra proposta non intendiamo entrare nel merito del dibattito interno a talune confessioni religiose sull'opportunità di addivenire a tali intese. Ci preoccupiamo invece di stabilire alcune condizioni rivolte a garantire i principi di libertà e di uguaglianza fra le confessioni e i cittadini che ispirano tutta

la nostra proposta, approvata la quale anche i rapporti esistenti fra lo Stato e la Chiesa cattolica sarebbero equiparati al regime attualmente previsto dalla Costituzione per le altre confessioni; in ogni caso si tratterebbe di un problema interno dello Stato e dei suoi rapporti con un gruppo più o meno cospicuo di cittadini con l'esclusione di ogni internazionalizzazione o costituzionalizzazione del rapporto.

Infine ci preoccupiamo di ribadire, nel testo della nostra proposta di legge, che « le attività ecclesiastiche, in quanto afferenti ad interessi diversi da quelli propriamente spirituali, sono disciplinate dal diritto comune, nel rispetto dell'indipendenza delle confessioni religiose ». Tale precisazione è resa tanto più necessaria se si pensa al recente caso Calvi-IOR. La situazione di privilegio di cui gode l'Istituto per le opere di religione ha reso, infatti, possibile a tale ente di comportarsi come una banca italiana pur non essendo sottoposta a leggi che regolano le operazioni bancarie e valutarie nel nostro paese e ha reso possibile la truffa di circa 1.300 milioni di dollari nei confronti dello Stato italiano. Il regime concordatario si è configurato di fatto, non solo come un'ipoteca sulla laicità dello Stato, ma anche come un attentato ai suoi interessi finanziari.

In conclusione vogliamo ribadire che la nostra avversione al regime concordatario e il contributo che con questa proposta intendiamo dare alla lotta contro di esso non è motivata da un residuo anticlericalismo di origine borghese, ma dalla consapevolezza dell'importanza che essa può e deve affrontare nel quadro di una trasformazione complessiva della società nella quale trovino il loro posto e il loro ruolo credenti e non credenti.

PROPOSTA DI LEGGE
COSTITUZIONALE

ART. 1.

L'articolo 7 della Costituzione è abrogato.

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano ».

All'articolo 8 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« La regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e le singole confessioni religiose non deve in ogni caso ledere la libertà religiosa, l'uguaglianza tra le diverse confessioni e la loro pari dignità nonché i diritti costituzionali garantiti a tutti i cittadini.

Le attività ecclesiastiche, in quanto afferenti ad interessi diversi da quelli propriamente spirituali, sono disciplinate dal diritto comune nel rispetto della indipendenza delle confessioni religiose ».